COMMISSIONE IV

DIFESA

42.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALERIO ZANONE**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4242) 3

Zanone Valerio, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Galante Michele 4, 5

Mannino Antonino 5

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 3

Pellegatta Giovanni 4, 5, 6

Savio Gastone, *Relatore* 3, 4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

GUIDO ALBERINI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 ottobre 1989.

Ricordo che nella seduta di ieri si era aperta la discussione sull'articolo 1 al quale il Governo aveva presentato un emendamento di cui do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni" ».

1. 1.

Desidero rilevare che nel corso dell'esame presso il Senato, il disegno di legge d'iniziativa governativa ha subìto una modifica sostanziale nel senso che il Governo prevedeva di corrispondere una retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica. L'altro ramo del Parlamento, oltre ad introdurre altre norme, ha previsto che la retribuzione (pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva) sia corrisposta a tutti i detenuti indipendentemente dal fatto che svolgano o meno servizi di fatica.

Al fine di reintrodurre il principio di cui all'atto Senato n. 1748, il Governo, nella seduta di ieri della nostra Commissione, ha presentato l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

GASTONE SAVIO, *Relatore.* Signor presidente, poiché un'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo 1. 1 comporterebbe un nuovo esame del provvedimento da parte del Senato, con un conseguente prolungamento dell'*iter,* il relatore propone di approvare il disegno di legge n. 4242 nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Nel prendere atto delle dichiarazioni del relatore, il Governo chiede al presidente di far esprimere a tutti i rappresentanti dei gruppi il proprio parere sull'emendamento 1. 1 sul quale si rimette alla Commissione o del quale, eventualmente, preannuncia il ritiro.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che il testo dell'articolo 1 pervenutoci dal Senato prevede che la paga giornaliera di riferimento sia quella di cui alla tabella I allegata alla legge n. 440 del 1981, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, mentre l'emendamento del Governo fa espressamente riferimento alla medesima tabella annessa alla legge n. 440, ma anziché riferirsi esclusivamente alla successiva legge n. 342, prevede la formula: « e successive modificazioni ».

In questo momento non sono in grado di sapere se successivamente alla legge n. 342 vi siano state ulteriori rivalutazioni del soldo, ma certamente l'emendamento proposto dal Governo ricomprenderebbe comunque tutte le modifiche successive al 1986. Vi è, per esempio, il decreto ministeriale 22 maggio 1987 che prevede, per quell'anno, un aumento del 4 per cento.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor presidente, sono dell'avviso che il Senato abbia valutato a fondo questi aspetti, ma se si ritiene di prevedere una formulazione più precisa per le modifiche successive alla legge n. 440 del 1981, varrebbe la pena di riconsiderare l'opportunità di approvare l'emendamento del Governo 1. 1.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, onorevole sottosegretario, è stata giustamente posta in evidenza una sostanziale differenza tra il testo presentato dal Governo al Senato e quello oggi al nostro esame. Non ho ben capito se il Senato, apportando le note modifiche, abbia inteso che la retribuzione debba spettare a tutti i militari detenuti, senza distinguere tra coloro che svolgono mansioni di fatica e quanti invece non sono stati ritenuti idonei a tali lavori. Certamente questa mi sembra la logica conseguenza del testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegatta, il disegno di legge pervenutoci dal Senato ha soppresso il riferimento ai servizi di fatica prestati dai militari detenuti, servizi che, invece, il Governo aveva espressamente ricompreso anche nel titolo del disegno di legge (atto Senato n. 1748). Questa dizione « comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica » è scomparsa dal titolo del disegno di legge approvato dal Senato, il quale, infatti, all'articolo 1 ha svincolato la corresponsione del soldo dalla prestazione di un qualsiasi servizio. Inoltre, il disegno di legge governativo era composto da un unico articolo, che recitava: « Ai militari di truppa detenuti in stabilimenti militari di pena, comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica, compete, per ogni giornata di servizio, un importo pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni ». Il testo licenziato dal Senato reca, invece, tre articoli, il secondo dei quali è teso ad abrogare il terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, che è del seguente tenore: « Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, i condannati fanno un tirocinio gratuito, la cui durata è determinata dal comandante dello stabilimento militare di pena ».

GIOVANNI PELLEGATTA. Da parte mia, invece, vorrei che la Commissione si pronunciasse sull'opportunità di ripristinare all'articolo 1 la formulazione « comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica », altrimenti nessun militare sarebbe motivato a svolgere lavori del genere.

MICHELE GALANTE. Mi sembra di poter affermare che l'emendamento del Governo confermi sostanzialmente l'impostazione approvata all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, aggiungendovi la previsione di un aggiornamento delle retribuzioni in base al decreto ministeriale 22 maggio 1987, con il quale le paghe nette giornaliere sono state incrementate del 4 per cento in rapporto al tasso di inflazione.

Ecco perché ritengo che dovremmo confermare il nostro consenso sul testo licenziato dal Senato ed approvare l'integrazione proposta dal Governo, che può essere considerata migliorativa per quanto riguarda la problematica strettamente finanziaria.

GASTONE SAVIO, *Relatore.* A questo punto, poiché la Commissione sembra convenire intorno all'opportunità di modificare il testo del Senato, rendendo necessaria una nuova fase di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, l'emendamento del Governo può essere formulato diversamente. In altre parole, se si ritiene che la proposta di modifica di cui parlo tenda a sottolineare semplicemente la necessità di far riferimento alla legge n. 440 del 1981 e successive modificazioni – al fine di non precludere eventuali aumenti intervenuti successivamente –, bisognerebbe presentare un subemendamento a precisazione che nulla viene mutato rispetto alle retribuzioni e che la disposizione recata dall'emendamento governativo riguarda soltanto il soldo che deve essere corrisposto agli aventi diritto.

ANTONINO MANNINO. Ritengo che le considerazioni svolte dell'onorevole Pellegatta non siano fondate dal momento che l'emendamento del Governo si riferisce al secondo comma dell'articolo 12, che recita: « L'opera dei detenuti, per ogni giornata di lavoro della durata di otto ore, è così retribuita ... ». L'interpretazione dell'onorevole Pellegatta non tiene conto del fatto che il testo proposto dall'esecutivo è migliorativo e che per questo dovrebbe essere approvato.

MICHELE GALANTE. Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306 recita: « I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena ». Il testo licenziato dal Senato non modifica assolutamente questa parte dell'articolo 12, ma, innanzitutto, prevede l'abolizione del tirocinio gratuito disposto dal terzo comma dello stesso articolo 12 (la cui soppressione corrisponde a mio avviso ai criteri dettati dalla moderna civiltà giuridica) e, in secondo luogo, sancisce l'adeguamento delle retribuzioni. Pertanto, il timore manifestato dall'onorevole Pellegatta è privo di fondamento, poiché nessuna norma attualmente in discussione prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 12.

GASTONE SAVIO, *Relatore. Ad abundantiam* potremmo aggiungere che sono fatte salve tutte le altre norme vigenti.

MICHELE GALANTE. Mi sembra assolutamente superfluo, poiché non faremmo che confermare formalmente una realtà già sostanzialmente evidente e, cioè, che con questa normativa non vengono abrogate norme che essa non prende neanche in considerazione.

GIOVANNI PELLEGATTA. Anch'io ritengo che sarebbe un'indicazione assolutamente pleonastica.

GASTONE SAVIO, *Relatore.* Potrebbe invece rappresentare un'interpretazione autentica della disciplina che ci apprestiamo ad approvare.

ANTONINO MANNINO. Ritengo che la discussione che si è svolta oggi sulla materia possa costituire essa stessa una forma di interpretazione autentica, facendo fede della volontà del parlamento di mantenere inalterati i contenuti del predetto articolo 12.

GASTONE SAVIO, *Relatore.* D'accordo, se la Commissione è dell'avviso che non siano possibili interpretazioni diverse, mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento 1. 1 del Governo è necessario acquisire il parere delle Commissioni I e V, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento testé approvato alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

GIOVANNI PELLEGATTA. Desidero ribadire le mie perplessità e le mie riserve sulla normativa in esame (sulla quale sicuramente qualche avvocato potrebbe sollevare cavilli giuridici), che garantisce in pratica a tutti i militari detenuti una paga giornaliera, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, pari a quella percepita dai militari di truppa in servizio di leva.

Inoltre, preannunzio la presentazione di un ordine del giorno, rifacendomi a quanto dichiarato dal presidente Zanone quand'era ministro della difesa, all'atto della presentazione del disegno di legge al Senato, tendente ad impegnare il Governo a presentare entro sei mesi il disegno di legge sulla riforma penitenziaria militare.

PRESIDENTE. In attesa dei prescritti pareri, sull'emendamento approvato in linea di principio e sul testo del provvedimento, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 15 febbraio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO